

## Risvolti non-fiscali del *black listing* della Svizzera in Italia

A livello mondiale, sono considerati da *black list* i Paesi “non virtuosi” in merito a riciclaggio, finanziamento del terrorismo e i “paradisi fiscali”. Dal 1999 in poi, l'Italia ha emesso quattro *black list*, che prevedono quanto segue: (1) dal 1999, la prova a carico del contribuente italiano dell'effettivo trasferimento della residenza e del domicilio nel Paese *black listed*; (2) dal 2001, l'esonero o meno della disciplina CFC (*controlled foreign company*), ovvero il trattamento, da parte del fisco italiano, della società estera, direttamente o indirettamente controllata da soggetti italiani, come se fosse una società italiana; per le società di alcuni Paesi elencati, soltanto se svolgono certe attività elencate o godono di certi favori fiscali; per le società di altri Paesi elencati, senza distinzione e in modo assoluto; (3) dal 2002, l'obbligo dell'azienda italiana di evidenziare nella dichiarazione fiscale i costi eventualmente sospetti e di dimostrare la natura “virtuosa” della controparte estera o l'effettività dell'operazione estera con la relativa convenienza commerciale; e (4) dal 2010, l'obbligo dei soggetti passivi IVA in Italia di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni che avvengono con i soggetti residenti nei Paesi a fiscalità privilegiata.

La Svizzera purtroppo è uno dei Paesi *black listed*, come lo sono, ad esempio, Andorra, le Bahamas, Cipro, Singapore, ma anche il Lussemburgo, membro dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la seconda *list* summenzionata, la Svizzera lo è limitatamente alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliari e “di domicilio”.

La quarta *list* summenzionata è applicabile, in via generale, alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010. L'Agenzia delle Entrate italiana in una circolare del 2010 ha precisato che l'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA in Italia vale, senza eccezioni, per le operazioni con tutte le aziende di Paesi indicati nelle varie *black list*, tra cui la Svizzera, indipendentemente dal tipo di azienda, se questa opera in Italia direttamente, oppure per mezzo di un rappresentante fiscale, o attraverso una sua sede secondaria (*branch*) italiana. L'oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni, gli acquisti di beni, la prestazione di servizi e il ricevimento di servizi. La comunicazione deve essere presentata entro l'ultimo mese successivo al periodo di riferimento. L'omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione di dati incompleti o inesatti è punita con una sanzione amministrativa.

La corretta e tempestiva comunicazione in Italia di operazioni con aziende elvetiche o le loro *branches* italiane aumenta di fatto gli oneri delle controparti italiane (con relativo rischio di eventuali sanzioni in caso di mancanze). Di conseguenza, questa quarta *black list* potrebbe avere un effetto negativo per le aziende svizzere che operano o vorranno operare in Italia. Pertanto sono e saranno obbligate a fare alcune valutazioni dal punto di vista commerciale, legale e organizzativo, tenendo conto dei relativi costi e rischi e della propria realtà strutturale. Qualora la loro attività – come quella delle banche o assicurazioni - necessiti di autorizzazione nei vari Paesi, i costi e i rischi saranno per forza maggiori. Ad esempio, dovranno valutare:

- se informare o meno le loro controparti italiane dell'obbligo di comunicazione di quest'ultime;

- se aiutare (e in caso affermativo, come) o meno le loro controparti italiane nell'ottemperare a tale obbligo, con relativi costi e rischi;
- se costituire o meno una società italiana (*subsidiary*), con la quale i soggetti passivi IVA italiani potranno condurre operazioni senza l'obbligo di comunicazione summenzionato;
- se costituire o meno una società in un Paese dell'Unione Europea che non rientra in una *black list*, la quale società poi dovrà operare in Italia direttamente o attraverso una sua *branch*, con le quali i soggetti passivi IVA italiani potranno condurre operazioni senza l'obbligo di comunicazione summenzionato; o
- in alcuni casi, se abbandonare o non entrare nel mercato italiano.

*calderan@altenburger.ch*